



COMUNE DI CELLERE

(Provincia di Viterbo)

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE N. 3 DEL 26-03-2018

Oggetto: Piano finanziario per la determinazione dei costi dei servizi di gestione dei rifiuti -TARI- e tariffe per l'anno 2018

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di marzo alle ore 18:00 in Cellere nella Sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il SINDACO - EDOARDO GIUSTINIANI.

Componenti	Presenti/Assenti
GIUSTINIANI EDOARDO	Presente
LUCIANI DOMENICO	Assente
CRABOLU ANTONIO	Presente
PERELLO DANIELE	Presente
RENZI MARSILIO	Presente
OLIMPIERI MARIO	Presente
TELLURI BARBARA	Assente
OLIMPIERI STEFANIA	Presente
PIERMATTEI BERNARDINO	Presente
ROSSINI CONCETTA	Assente
BLASI UBALDO	Assente

Presenti 7 Assenti 4

Partecipa il sottoscritto Segretario del Comune ROBERTO VACCA, incaricato della redazione del verbale.

Il presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter delibera, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente
EDOARDO GIUSTINIANI

Il Segretario Comunale
ROBERTO VACCA

Parere di regolarità
contabile
(art.48 T.U. 2000)
Favorevole

Copertura Finanziaria
(Art.151 comma 4
T.U.2000)
Favorevole

Parere regolarità
Tecnica
(art. 48 T.U.
2000)
Favorevole

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal
11-04-2018 al 26-04-2018 al n. 220 del Registro delle Pubblicazioni.

Il RESPONSABILE ALBO PRETORIO
ROBERTA OTTONI

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

■ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione, non essendo pervenute richieste di rinvio a controllo (art.134 comma 3 T.U. 2000);

□ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 T.U. 2000);

Il SEGRETARIO COMUNALE
ROBERTO VACCA

Il Sindaco introduce l'argomento posto al 3^ punto dell'o.d.g. e ne illustra al consesso i contenuti precisando che il Piano Finanziario TARI del 2018 è pressoché identico a quello approvato nel decorso anno tenuto conto degli scostamenti determinati da cessazioni di utenze non domestiche e/o richieste di riduzioni per utenze domestiche per abitazioni tenute a disposizione e/o occupate per sei mesi all'anno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) l'individuazione dei servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce le scadenze di

pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. Per la TASI è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune.

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”;

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale;

VISTA la deliberazione del CC n. 11 del 08/9/2014 con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina della IUC (Imposta unica comunale) modificato con delibera di C.C. n. 6 del 31/03/2017;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO: il Decreto del Ministero dell'interno 27 novembre 2017 che stabilisce il differimento dal 31 dicembre 2017 al **28 febbraio 2018** del termine per l'approvazione del **bilancio di previsione 2018/2020** da parte degli enti locali;

VISTO: il Decreto del Ministero dell'interno 9 febbraio 2018 che stabilisce il differimento dal **28 febbraio 2018** al 31 marzo 2018 del termine per l'approvazione del **bilancio di previsione 2018/2020** da parte degli enti locali;

ACQUISITI sul deliberato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 i pareri favorevoli rispettivamente del responsabile del settore interessato in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile del settore finanziario in ordine alla regolarità contabile

ACQUISITO altresì il parere favorevole del revisore del conto previsto dal DL 174/2012;

Con voti favorevoli n.5 contrari n.-- astenuti n.2(Olimpieri Stefania, Piermattei Bernardino) resi per alzata di mano da n.7 consiglieri presenti e votanti verificati dal Sindaco

DELIBERA

- 1) **di dare atto che** le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di approvare** il Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2018 che viene allegato al presente atto sotto la lett. A) per farne parte integrante e sostanziale .